

Codice A1816A

D.D. 3 maggio 2017, n. 1243

**Legge Regionale n.45 del 9 agosto 1989 - Autorizzazione in variante alla D.D. n. 3923 del 28/12/2016, alle modificazioni e trasformazioni del suolo "realizzazione di edifici residenziali e pertinenze, in ambito di PEC (Lotto 1)" - Comune: Mondovi' - Loc. Piazza Santa Croce Istante: Soc. Immobiliare Piazza srl di Bachiorrini Fulvio.**

VISTO il R.D. 30.12.1923, n. 3267;

VISTA la legge regionale 09.08.1989 n. 45 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 2.10.2015 n. 23 art. 8, Allegato A;

VISTA la legge regionale 28.7.2008 n. 23, art. 17;

VISTA la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 03.04.2012, n. 4/AMD;

VISTI i Provvedimenti (Determine Dirigenziali) della Provincia di Cuneo n. 499 del 20/08/2008 e n. 462 del 3/12/2012;

VISTO il Provvedimento (Determina Dirigenziale) della Regione Piemonte n. 3923 del 28/12/2016;

CONSIDERATO che la documentazione di progetto autorizzata con i provvedimenti citati della Provincia di Cuneo risulta conservata agli atti presso il Settore Tecnico Regionale di Cuneo;

VISTA l'istanza di variante all'autorizzazione regionale citata, pervenuta il 1/03/2017, prot. n° 10215 e della documentazione allegata;

PRESO ATTO che, per gli effetti della L.r. 23 del 02/10/2015, a far data dal 01/01/2016, la Regione Piemonte è l'Ente competente ad emettere le autorizzazioni di cui alla L.r. 45/1989, non in subdelega comunale;

PRESO ATTO del verbale interno al Settore Tecnico Regionale di Cuneo, redatto dall'Arch. Marco Rozio, del 18/04/2017, relativo all'istruttoria delle modificazioni/trasformazioni del suolo, ai sensi della L.R. 45/1989, risulta favorevole con prescrizioni;

PRESO ATTO che le superfici non risultano modificate dalla Variante in oggetto e le volumetrie sono variate in diminuzione, rispetto alle autorizzazioni precedenti citate;

CONSIDERATO CHE ai sensi degli art. 8 e 9, della L.R. 45/1989 e s.m.i. risultavano già effettuato i versamenti dovuti, per l'ottenimento delle precedenti autorizzazioni dalla Provincia di Cuneo e dalla Regione Piemonte, citate ai punti precedenti;

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

VISTI gli art. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001;

VISTO l'art. 17 della L.R. 23 del 28/07/2008;

*determina*

di autorizzare in Variante alla Determina Dirigenziale della Regione Piemonte n. 3923 del 28/12/2016, ai sensi dell'art. 1 della L.R. 45/1989, le modificazioni/trasformazioni del suolo, sottoposto a vincolo per scopi idrogeologici, proposte dal sig. **Bachiorrini Fulvio**, amministratore unico della **Soc. Immobiliare Piazza srl**, con sede in Piazzetta San Nicola, 3, a Saluzzo (CN), necessarie per **la realizzazione di edifici residenziali e pertinenze, in ambito di P.E.C., (varianti al Lotto 1)**, in comune di **Mondovì (CN)**, località **Piazza - Santa Croce**, per una superficie complessiva di circa **14.710 mq.**, sui terreni individuati nella documentazione che si conserva agli atti, con volume di movimento terra complessivo di circa 4.640 mc. (scavi più riporti), sui terreni individuati nel progetto, iscritti al al N.C.T. del Comune di **Mondovì**, Fg. **104** mappali vari, a condizione che i lavori siano effettuati rispettando scrupolosamente il progetto, che verrà conservato agli atti, con l'aggiunta delle seguenti prescrizioni obbligatorie e vincolanti (come già – in parte - dettate nel provvedimento n. 3923 del 28/12/2016, che si ribadiscono qui di seguito):

- 1) per la realizzazione di tutte le opere di scavo e riporto i movimenti terra dovranno essere ridotti al minimo indispensabile, e in corso d'opera dovrà essere accuratamente evitato sia che qualsiasi tipo di materiale venga mobilizzato (o si mobilizzi) verso valle, sia che si verifichino fenomeni di "richiamo" a carico del pendio;
- 2) in ogni caso, in corso d'opera, si dovrà verificare la stabilità degli scavi, anche provvisori o di cantiere, in accordo con i disposti del D.M. 14 gennaio 2008. Tali verifiche e, se del caso, l'eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità, dovranno far parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione;
- 3) dovranno essere poste in essere e realizzate tutte le indicazioni contenute nella relazione geologica di progetto, che si intendono richiamate come prescrizioni obbligatorie e vincolanti nel provvedimento autorizzativo;
- 4) il materiale in esubero degli scavi dovrà essere accantonato in cumuli, circondato da un fosso di guardia ed inerbito nel caso in cui dovesse permanere per più di 6 mesi, in modo tale da mantenere le fertilità e consentito il riutilizzato nei lavori di riporto e ricostituzione delle aree verdi interne al P.E.C.;
- 5) i riporti (massimo 2 metri) dovranno essere effettuati per strati successivi di 40-50 cm., costipati e livellati con cura, prima di procedere ai successivi; inoltre gli stessi dovranno essere opportunamente sorretti da eventuali opere di sostegno se presentano pendenze superiori ai 30° (con riferimento alle sezioni 3 e 4);
- 6) gli scavi di fondazione dovranno prevedere opere di sostegno ed essere protetti dall'effetto battente delle precipitazioni;
- 7) la pendenza delle scarpate non dovrà superare i 30° ed essere opportunamente rivegetate, tramite la messa a dimora di talee ed un idoneo inerbimento;
- 8) le opere di fondazione dovranno essere impostate direttamente nelle marne compatte del substrato terziario, come correttamente suggerito nella relazione geologica allegata al progetto originario;
- 9) il sistema di drenaggio a tergo dei muri di sostegno andrà realizzato con particolare cura: i muri controterra di altezza superiore a 1,5 m. dovranno essere dotati di barbacani con interasse non superiore ai 3 m. e cunetta alla francese al piede, collegata con la rete di raccolta interna alle acque del PEC; i barbacani dovranno essere realizzati con un tubo forato di diametro minimo di 10 cm., che penetri nel setto drenante realizzato a monte del muro per almeno 1m.;
- 10) le acque provenienti dalle coperture, dai cortili e dalle superfici impermeabili dovranno essere raccolte e convogliate nella rete di smaltimento delle acque bianche all'interno del PEC (in particolare nelle cisterne di raccolta previste in progetto);

- 11) la stradina di accesso dovrà essere dotata di cunetta sul lato di monte, che raccolga le acque nel collettore esistente;
- 12) a monte dell'area di P.E.C. dovrà essere assicurato il corretto funzionamento della cunetta laterale della S.P. Mondovì – Vicoforte (che raccoglie poca acqua diretta, ma può comunque trasportarne altra per effetto della pendenza longitudinale);
- 13) tutte le aree di scopertura dovranno essere inerbite con la semina di un idoneo miscuglio entro 3 mesi dall'esecuzione dei lavori;
- 14) qualsiasi variante rispetto al progetto agli atti dovrà essere oggetto di un'apposita istanza (per il singolo edificio o complessiva per più edifici) di autorizzazione all'ufficio Scrivente, che dimostri nello specifico (con elaborati come richiesti dalla D.G.R. 3/10/1989, n. 112-31886 "Definizione della documentazione", art. 7, L.R. 45/1989) il definitivo inserimento degli stessi nell'area sistemata ed urbanizzata;
- 15) i lavori sopracitati dovranno essere ultimati entro 48 mesi dalla data del provvedimento autorizzativo provvedendo a dare comunicazione dell'inizio degli stessi ai Carabinieri Forestali - Stazione di Mondovì ed al Settore scrivente;
- 16) al termine dei lavori dovrà essere prodotta un'apposita istanza di scauizionamento al Settore scrivente (reperibile online), con allegata una relazione di fine lavori, nella quale si dovrà attestare la corretta esecuzione degli interventi operati sul suolo e nel sottosuolo con allegata documentazione fotografica delle varie fasi lavorative, che dimostri la perfetta rispondenza di quanto realizzato con il progetto, alle integrazioni agli atti ed alle prescrizioni dettate contenente il Collaudo – Certificato di regolare esecuzione redatto da tecnico abilitato.

Si deroga da quanto previsto agli articoli 8 e 9 della L.R. 08/09/1989 n° 45, in quanto trattasi di istanza di variante (con le stesse superfici ed in diminuzione come volumetrie di modificazione/trasformazione del suolo, rispetto alle precedenti autorizzazioni citate), il versamento del corrispettivo rimboschimento e del deposito cauzionale sono già stati effettuati in occasione del rilascio dell'autorizzazione originaria (n. 499 del 20/08/2008 della Provincia di Cuneo). Il deposito cauzionale è già stato integrato della somma di 1.960,73 euro, per il Provvedimento Regionale di cui è richiesta la Variante (in quanto la normativa e gli importi risultavano variati).

Si specifica che la presente autorizzazione è relativa unicamente alla compatibilità delle modificazioni del suolo di cui trattasi con la situazione idrogeologica locale, pertanto esula dalle problematiche relative alla corretta funzionalità dell'opera, dall'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa nonché dall'adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi e le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

In caso di mancata osservanza delle condizioni e prescrizioni contenute nell'autorizzazione, la stessa potrà essere sospesa o revocata e potranno essere impartite ulteriori prescrizioni, fermi restando le sanzioni e gli obblighi previsti dalla vigente normativa. L'autorizzazione potrà comunque essere sospesa o revocata e potranno essere impartite ulteriori prescrizioni qualora durante l'esecuzione dei lavori si verificassero fenomeni di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data

d'avvenuta pubblicazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità previste dal codice del processo amministrativo D. Lgs. 104/2010.

E' inoltre possibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine di 120 giorni dalla data di ricevimento della presente comunicazione.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

**IL DIRIGENTE DI SETTORE**

Dott. For. Elio Pulzoni